

CAMERA DEI DEPUTATI N. 134

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BATTAGLIA**

Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mutualità volontaria è indubbiamente una delle espressioni originarie della solidarietà sociale tra lavoratori, anticipatrice delle moderne istituzioni della sicurezza sociale. Si tratta di una forma di solidarismo particolarmente radicata nelle società moderne, tant'è che in tutta Europa è sopravvissuta alle radicali e tumultuose trasformazioni che si sono determinate nel corso dell'ultimo secolo nei campi del lavoro, della previdenza, dell'assistenza, della sanità, del risparmio, delle assicurazioni. Segno questo che non sono mai venute meno, anche nei periodi di maggiore sviluppo e di più estesa tutela sociale, le ragioni, il bisogno di migliaia di cittadini di trovare una sempre più completa protezione sociale, destinando a questo obiettivo risorse personali e familiari.

Tale bisogno non solo non è venuto meno, ma si è oggi addirittura accentuato

nel momento in cui la crisi dei moderni sistemi di sicurezza sociale, le evidenti insufficienze dei modelli di Stato sociale realizzati, richiamano sempre più alla necessità di ricercare soluzioni che non si limitino a delegare tutto allo Stato, ma responsabilizzino il cittadino, consentendogli di gestire in forma associata e solidale una quota delle risorse per rispondere a proprie specifiche esigenze, per soddisfare una domanda di servizi e di prestazioni sempre più differenziata in relazione alle diverse situazioni culturali, familiari, sociali, lavorative. Un interesse sempre più crescente si va pertanto diffondendo fra i cittadini, non solo lavoratori, in direzione di un'integrazione delle prestazioni previdenziali, di più adeguate e complete prestazioni sociali e sanitarie. Si manifesta in molte categorie l'esigenza, attraverso un sistema integrativo di solidarietà, di costruire una sorta di spazio di

adattamento reciproco fra prestazioni pubbliche ed esigenze individuali, familiari, di categoria, per una più elevata qualità dei sistemi di sicurezza sociale.

La crisi dello Stato sociale, che ha colpito tutti i Paesi industrializzati, è maggiormente avvertita in Italia non solo per le carenze finanziarie ed organizzative di servizi e prestazioni, ma anche perché il sistema previdenziale ed assistenziale pubblico non ha trovato il supporto di forme estese di assistenza integrativa volontaria. Ciò è avvenuto in particolare per due ragioni fondamentali:

forme integrative di assistenza, vuoi aziendali, vuoi stipulate con le assicurazioni private, sono monopolio di una fascia sociale ad alto reddito;

la mutualità, profondamente avvertita dal fascismo, non è riuscita nel dopoguerra a guadagnarsi un reale spazio di intervento anche perché ancorata, come lo è attualmente, ad una legge che risale al 1886.

Appare perciò sempre più opportuno creare un sistema che veda la reale presenza, accanto ad un riformato sistema assistenziale e previdenziale pubblico obbligatorio, di un apporto integrativo volontario, sviluppando una crescita della mutualità, anche superando i limiti di una legislazione ormai largamente inadeguata che crea confusione e difficoltà operative.

È la direzione indicata dall'articolo 45 della Costituzione sulla funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, che leggi attuative avrebbero dovuto promuovere e sviluppare. È quanto auspicava già nel 1963 il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro suggerendo la libertà di organizzare e gestire regimi complementari che consentissero di « realizzare nella mutualità volontaria maggiori prestazioni, garantendo autodeterminazione e autoamministrazione quando può essere convenuto necessario, senza peraltro gravare né su regimi professionali né sulle spese del regime nazionale, con evi-

dente notevole economia nella spesa pubblica e nel costo del lavoro ».

Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente dalla necessità di dare sviluppo a quanto stabilito in materia sanitaria dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito successivamente dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che istituisce i fondi integrativi sanitari ed equipara agli stessi le società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute, ai fini di fornire prestazioni aggiuntive a quelle erogate dal servizio sanitario delle regioni.

In quest'ultima stesura il provvedimento ha indubbiamente recuperato quello spirito solidaristico più volte evocato nella lunga discussione parlamentare ed ha creato le condizioni per lo sviluppo, anche nel nostro Paese, di un moderno mutualismo sia su base aziendale che territoriale, che possa coinvolgere non solo i lavoratori dipendenti, ma anche altre categorie, quali casalinghe, pensionati, studenti.

È sulla base di questa impostazione che in altri Paesi della Unione europea la mutualità si è fortemente sviluppata ed ha dato frutti positivi. In Francia, ad esempio, essa associa circa 30 milioni di cittadini. Appare quindi opportuno dare ampia possibilità di sviluppo alla mutualità. Questo anche perché vi è una incontestabile affinità tra le società di mutuo soccorso ed i principi e gli strumenti dello Stato sociale. Le società di mutuo soccorso si basano infatti su principi tipici della solidarietà sociale: assenza di fini di lucro, solidarietà fra soci, non esclusione di soggetti con maggiori rischi sociali e sanitari.

È chiaro però che tutto quanto esposto non potrà trovare concreta attuazione se a disciplinare il mutualismo volontario sarà ancora la legge 15 aprile 1886, n. 3818, sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso. Da varie parti in questi ultimi anni si è posta mano all'elaborazione di proposte per modificare questa vecchia legge, adeguandola alla mutata realtà del contesto economico e sociale del nostro Paese. A mio parere la legislazione mutualistica dovrebbe richiedere agli or-

ganismi di mutualità volontaria i seguenti requisiti:

avere una personalità giuridica, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

avere un controllo pubblico più penetrante;

essere autosufficienti per ciò che riguarda la gestione finanziaria;

godere di agevolazioni fiscali, tenuto conto che le mutue sono organismi senza fini di lucro e che non danno aggravio allo Stato;

svolgere un'attività finalizzata soprattutto all'integrazione degli interventi previsti dai sistemi pubblici di copertura assistenziale e previdenziale, alla tutela del risparmio, allo sviluppo del mutualismo creditizio, all'investimento verso settori prioritari dell'economia nazionale, al pieno sviluppo della personalità dell'individuo.

In sintesi, l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce le possibili varie espressioni associative attraverso cui si esplica la mutualità volontaria.

L'articolo 2 ne individua il campo d'azione, muovendo dal settore previdenziale a quello sanitario, al credito, all'assistenza sociale, anche per far fronte a bisogni emergenti come l'assistenza, in caso di morte dei congiunti, delle persone portatrici di *handicap* non autosufficienti.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono l'obbligo per gli organismi della mutualità di conseguire la personalità giuridica, nonché della registrazione presso le prefetture.

L'articolo 5 estende alle organizzazioni della mutualità volontaria una serie di agevolazioni di carattere fiscale.

L'articolo 6 abroga le norme limitative previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Di particolare rilievo è l'articolo 7 che individua le modalità di intervento in materia sanitaria, in forma integrativa del servizio pubblico, nonché la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione di fondi integrativi costituiti in sede di contrattazione.

Gli articoli 8 e 9 non richiedono particolare illustrazione.

Onorevoli colleghi, l'argomento della presente proposta di legge è tale da richiedere la massima considerazione da parte del Parlamento. Migliaia di aderenti alle diverse espressioni di mutualità volontaria, ma soprattutto migliaia di cittadini interessati a vario titolo a questa forma di solidarietà, attendono che una rinnovata legislazione renda le società di mutuo soccorso strumenti più idonei e rispondenti alle esigenze della società moderna.

Mi auguro perciò che il provvedimento possa essere rapidamente discusso ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La mutualità volontaria, senza fini di lucro, integrativa ovvero aggiuntiva delle prestazioni obbligatorie in materia di assistenza, sanità e previdenza, è perseguita attraverso l'opera di associazioni o enti mutualistici, sia a carattere territoriale che aziendale o categoriale, liberamente costituiti anche in sede di contrattazioni quali mutue volontarie o di assistenza sanitaria, casse mutue di credito, mutue aziendali e società di mutuo soccorso considerate a tutti gli effetti enti mutualistici ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile.

ART. 2.

1. Gli organismi di cui all'articolo 1 sono costituiti da cittadini italiani, nonché da cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale che si trovino in possesso dei requisiti fissati dalle norme vigenti in materia di immigrazione.

2. Gli organismi di cui all'articolo 1 possono perseguire i seguenti scopi:

a) corresponsione di una indennità mensile o di una rendita vitalizia di un capitale per la vecchiaia;

b) erogazione di prestazioni economiche e sanitarie ai soci in caso di malattia e di infortunio o di invalidità, integrative dell'assistenza obbligatoria;

c) erogazione di prestazioni sanitarie e sociali di qualsiasi genere ai soci e ai familiari ad integrazione di quelle erogate dagli enti pubblici centrali, locali e territoriali;

d) assistenza economica, in caso di morte dei soci, ai legittimi eredi;

e) assistenza, in caso di morte di genitori o affini, a soggetti portatori di

handicap non autosufficienti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante l'acquisizione di beni patrimoniali per la tutela dei medesimi soggetti;

f) assistenza economica ai soci nell'esercizio delle loro attività lavorative, anche mediante corresponsione di anticipazioni per l'acquisto di attrezzi e di macchine o per fronteggiare eventuali difficoltà economiche;

g) corresponsione di anticipazioni ai soci che intendano costituire od esercitare in cooperative di produzione e di consumo, nonché cooperative di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;

h) promozione di iniziative concernenti la previdenza, l'assistenza sanitaria e i servizi sociali, nonché altre finalità sociali, attività culturali, ricreative, sportive e turistiche.

ART. 3.

1. Gli organismi di cui all'articolo 1, che esercitano la mutualità volontaria, aventi natura diversa dalle società di mutuo soccorso devono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 4.

1. La registrazione degli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge è effettuata nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, istituito presso la prefettura territorialmente competente in relazione alla sede dell'organismo.

ART. 5.

1. Alle società di mutuo soccorso ed agli altri organismi di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano l'articolo 111, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e le altre disposizioni tributarie vigenti a favore delle associazioni assistenziali.

ART. 6.

1. I limiti massimi di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera *e*), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, come sostituita dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1962, n. 511, sono soppressi.

ART. 7.

1. Gli organismi mutualistici volontari di cui all'articolo 1 possono stipulare convenzioni ed accordi anche con le regioni, con le aziende sanitarie locali, con le associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi soggetto che fornisca assistenza al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'azione di promozione di forme integrative dell'assistenza sanitaria promossa dalle regioni.

2. Gli organismi mutualistici volontari possono altresì stipulare convenzioni per la gestione dei fondi integrativi costituiti in sede di contrattazione aziendale o di categoria.

ART. 8.

1. La vigilanza sugli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, mediante l'istituzione di una Commissione centrale per la mutualità volontaria.

ART. 9.

1. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e dalla presente legge si applica la disciplina vigente in materia di società cooperative, in quanto compatibile.

€ 0,26



14PDL0032440